

N. R.G. 547/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**- Sezione Terza Civile -**

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

<b>dott.ssa Ombretta Salvetti</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott. Francesco Rizzi</b>	<b>Consigliere relatore</b>
<b>dott.ssa Silvia Orlando</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. **547/2021 R.G.** promossa da:

██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in Biella (BI) presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████ che lo rappresenta e difende per procura in atti, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

**- PARTE APPELLANTE -**

**c o n t r o**

██████████ ██████████ residente in Biella, via ██████████ elettivamente domiciliato in Biella, presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████ che lo rappresenta e difende per procura in atti, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

**- PARTE APPELLATA -**

**OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale**

Udienza di precisazione delle conclusioni del 29.09.2022 con modalità di trattazione scritta ai sensi degli artt. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/20 (conv. nella l. n. 27/20) e 221, co. 4, d.l. n. 34/20 (conv. nella l. n. 77/20).

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PER PARTE APPELLANTE:

In riforma dell'appellata sentenza,  
 in via principale e nel merito, dichiarare la nullità della sentenza n. 22/2021 del 31.12.2020 pubblicata il 5.1.2021 del Tribunale di Biella per violazione dell'art. 112



c.p.p. e per l'effetto dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del sig. [REDACTED]

Con condanna alla refusione delle spese e competenze legali di lite anche di questo grado di giudizio.

PER PARTE APPELLATA:

Previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, previa declaratoria di inammissibilità di ogni domanda nuova formulata da controparte,

dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da [REDACTED] per difetto di interesse;

dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. [REDACTED] per tutti i motivi rappresentati ed esposti in atti;

in subordine, disporre l'integrazione contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti del sig. [REDACTED]

rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza appellata.

In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.

### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato impugna la sentenza del Tribunale di Biella n. 2/2021, pubblicata il 5.01.2021, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. [REDACTED] dipendente dell'impresa [REDACTED] s.n.c. e vittima dell'infortunio sul lavoro in un cantiere edile occorsogli in data 28.09.2006, nei confronti del sig. [REDACTED] (responsabile e capo cantiere della [REDACTED] subcommittente della [REDACTED] e nei confronti del sig. [REDACTED] (legale rappresentante della [REDACTED] in quanto solidalmente responsabili. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Biella ha condannato il solo sig. [REDACTED] al risarcimento a favore del sig. [REDACTED] di euro 56.347,51 ex art. 2050 c.c. (e non ex art. 2043, come richiesto invece dall'attore) **per non aver vigilato sull'osservanza delle norme antinfortunistiche** da applicarsi nel cantiere in cui lavorava il sig. [REDACTED]

Il Tribunale di Biella spiegava che il sig. [REDACTED] era responsabile e capo cantiere dell'impresa [REDACTED] s.r.l., appaltatrice (subcommittente), in relazione ai



lavori di edilizia immobiliare commissionati dalla società [REDACTED] s.r.l. per la ristrutturazione dell'ex albergo [REDACTED]. La [REDACTED] aveva stipulato contratto di subappalto con l'impresa edilizia [REDACTED] s.n.c., della quale l'attore, sig. [REDACTED] era dipendente. In data 28.09.2006 il sig. [REDACTED] cadeva dall'altezza di 12 metri a seguito del cedimento di una soletta all'interno del cantiere della [REDACTED] ove stava lavorando.

Rilevava il Tribunale che, in seguito al sinistro, veniva instaurato un procedimento penale nei riguardi di [REDACTED] che si concludeva con una sentenza di patteggiamento.

Spiegava che, in seguito, il sig. [REDACTED] proponeva in sede civile domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'infortunio nei confronti del sig. [REDACTED] responsabile del cantiere di [REDACTED] e del sig. [REDACTED] legale rappresentante della [REDACTED] in quanto solidalmente responsabili ex art. 2055 c.c.. La notifica dell'atto di citazione si perfezionava ritualmente nei confronti del sig. [REDACTED] mentre non si perfezionava nei confronti del sig. [REDACTED]. La causa veniva iscritta a ruolo e acquisiva numero di R.G. 997/2014. All'udienza del 21.10.2014 si costituiva il sig. [REDACTED] e il Giudice differiva l'udienza al 22.04.2015 per consentire la rinotifica nei confronti del sig. [REDACTED].

A tale udienza il Tribunale rilevava il mancato rinnovo della notifica e dichiarava l'estinzione parziale del giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c. in relazione alla posizione processuale tra [REDACTED] e [REDACTED].

Spiegava il Tribunale che identico atto di citazione veniva successivamente notificato al sig. [REDACTED] e tale causa, iscritta a ruolo con R.G. n. 461/2015, veniva successivamente riunita alla prima.

**Il Tribunale osservava, nel merito, che l'art. 26 comma 4 d.lgs. 81/2008 prevede che l'imprenditore committente e l'appaltatore, nonché ciascuno degli eventuali subappaltatori, rispondono per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.**

Rilevava che, secondo la giurisprudenza di Cassazione, tale responsabilità dovesse considerarsi extracontrattuale, in quanto l'appaltatore che, incaricato di eseguire lavorazioni pericolose per la loro natura, subappalti a terzi l'esecuzione di parte di lavori oggetto del contratto di appalto conserva doveri protettivi e di sicurezza, per l'inosservanza dei quali si configura la responsabilità ex art. 2050 c.c. Ai sensi di



tale articolo, quando l'attività è pericolosa si ha un'ipotesi di inversione dell'onere della prova: il convenuto è tenuto quindi al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Rilevava inoltre come l'art. 13 del contratto di subappalto tra la [REDACTED] e la [REDACTED] prevedesse che "per quanto concerne la normativa antinfortunistica, l'appaltatore dovrà prendere in visione il piano di sicurezza redatto dalla committente".

Sottolineava che dalla relazione redatta dalla ASL competente emergeva che il Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa [REDACTED] recasse un programma del tutto generico relativamente proprio all'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle del PSC, così come richieste dal DPR n. 222/2003.

Il Tribunale di Biella osservava come, a fronte delle molteplici allegazioni di parte attrice, la convenuta si limitava a contestare l'efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento in punto di accertamento del reato, senza prendere posizione in ordine ai profili di colpa attribuitigli. Spiegava quindi che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda dovevano ritenersi ammessi.

Evidenziava che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., chi eccepisce l'inefficacia probatoria dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, mentre il convenuto non aveva fornito alcuna prova in proposito.

Sottolineava, infine, che la sentenza di patteggiamento, pur non esplicitando efficacia di giudicato in sede civile, fosse liberamente apprezzabile dal giudice, mentre riteneva irrilevante e inconferente la circostanza dell'assoluzione del legale rappresentante dell'impresa [REDACTED]. La domanda attorea nei confronti del solo sig. [REDACTED] veniva quindi accolta in punto *an*.

In relazione al *quantum* del risarcimento, il Tribunale, in base alla CTU, ritenuta condivisibile e non contestata dalle parti, liquidava, sulla scorta del valore giornaliero pari a € 98,00, l'importo pari a € 15.239,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui € 1.274,00 per inabilità temporanea totale al 100% per 13 giorni in regime di ricovero ospedaliero, € 4.410,00 per inabilità temporanea parziale al 75% per 60 giorni, €



7.350,00 per 150 giorni per invalidità temporanea al 50% ed € 2.250,00 per invalidità temporanea al 25% per 90 giorni.

Riguardo al risarcimento del danno biologico permanente, precisava come occorresse far riferimento all'età della vittima non al momento dell'infortunio quanto a quello della cessazione dell'invalidità temporanea, e per l'effetto quantificava detto pregiudizio in € 69.474,00 in considerazione della misura dell'invalidità permanente pari al 20% e dell'età di anni 43 e 10 mesi del danneggiato all'esito della stabilizzazione dei postumi del sinistro. Considerata comprovata e, in ogni caso, incontestata la pratica delle arti marziali da parte del signor [REDACTED] e la compromissione della possibilità di esercitare tale attività, riteneva di procedere alla personalizzazione del danno nella misura della maggiorazione del 15%, per cui detto pregiudizio ammontava a € 79.895,10.

Procedeva poi alla decurtazione degli importi già liquidati dall'INAIL a titolo di indennità di invalidità permanente e dalla compagnia assicurativa di [REDACTED] [REDACTED] uno dei coimputati del procedimento penale, calcolando così un debito residuo a carico del convenuto pari a € 32.288,52, oltre a € 5.424,47 a titolo di rivalutazione.

Calcolava quindi che gli interessi dovuti erano pari a € 18.634,32, mentre le spese legali ammontavano a € 3.628,00 oltre a spese prenotate e prenotande a debito e accessori di legge.

Per l'effetto, il giudice concludeva condannando il sig. [REDACTED] al pagamento della somma pari a € 56.347,51, oltre a interessi dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino al saldo e spese del giudizio.

**Propone appello il sig. [REDACTED] [REDACTED] allegando, nel primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione alle domande proposte da parte attrice nei confronti del sig. [REDACTED] e la non corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c.** L'appellante spiega che il Tribunale avrebbe omesso di decidere sulla responsabilità della parte convenuta [REDACTED] nonostante la *vocatio in ius* fosse stata esercitata anche nei suoi confronti. Il Tribunale, infatti, con provvedimento del 22.04.2015, avrebbe contestualmente dichiarato l'estinzione parziale del giudizio R.G. n. 997/2014 ex art. 307 comma 3 c.p.c. per mancato perfezionamento della notifica nei confronti del sig. [REDACTED] e disposto rinvio per la riunione della causa R.G. n. 997/2014 con la causa R.G. n. 461/2015, in cui l'attore avrebbe correttamente instaurato il contraddittorio con il sig. [REDACTED]



medesimo. La riunione sarebbe stata disposta con provvedimento del 16.6.2015. L'appellante sostiene dunque che la mancata statuizione del Tribunale in ordine alla domanda proposta nei confronti del sig. [REDACTED] configuri il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

**Allega, con il secondo motivo di appello, la nullità della sentenza per omessa, contraddittoria ed erronea motivazione in ordine alla responsabilità in capo all'appellante [REDACTED] [REDACTED]**

Spiega che il giudice di prime cure avrebbe mal interpretato la giurisprudenza in tema di valore probatorio della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento del danno. Sottolinea come, **in primo luogo, la sentenza di patteggiamento non abbia valore di giudicato nel procedimento civile, come previsto dall'art. 445 comma 1-bis c.p.p., né possa essere considerata come pronuncia di accertamento del reato e condanna del responsabile.**

**In secondo luogo, evidenzia come, pur avendo il giudice di prime cure affermato che la sentenza di patteggiamento è apprezzabile "unitamente alle altre risultanze processuali", non sia stata svolta in primo grado alcuna istruttoria né sia stata citata nella motivazione del primo grado alcuna prova documentale esaminata. In terzo luogo, rileva come la sentenza di patteggiamento non inverta l'onere della prova.**

Alla luce delle precedenti considerazioni, osserva che sarebbe stato quindi **onere dell'attore provare la responsabilità dei convenuti**, mentre nel giudizio di primo grado non sarebbe stato allegato alcun elemento istruttorio idoneo a fondare la responsabilità in capo al sig. [REDACTED]. In particolare, mancherebbe la prova che il sig.

[REDACTED] avesse un obbligo di vigilanza sui dipendenti della [REDACTED] [REDACTED] considerato che i cantieri della [REDACTED] [REDACTED] e della [REDACTED] [REDACTED] erano autonomi poiché gestiti da imprese differenti e insistenti su zone distinte.

Rileva, poi, che **nonostante il sig. [REDACTED] avesse fondato la sua pretesa risarcitoria sull'art. 2043 c.c., il Tribunale avrebbe qualificato l'attività esercitata dal sig. [REDACTED] come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., facendo derivare da ciò l'inversione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della responsabilità del sig. [REDACTED]**. La pronuncia del tribunale violerebbe quindi l'art. 112 c.p.c. in quanto travalicherebbe i limiti della domanda introdotta dalle parti. Contesta, infine, che l'attività svolta dai dipendenti di [REDACTED] [REDACTED] fosse qualificabile come pericolosa.



Si costituisce il sig. [REDACTED] chiedendo il rigetto integrale dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché la conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto parte appellante censurerebbe genericamente la sentenza impugnata, senza indicare le circostanze da cui si ritiene derivi la violazione di legge, senza dare conto della loro rilevanza nè specificare in che modo il giudice di primo grado avrebbe concluso con una soluzione non conforme alla norma violata.

In riferimento al primo motivo di appello, parte appellata eccepisce, in via preliminare, la carenza di interesse a impugnare la sentenza da parte del sig. [REDACTED] condizione necessaria per la proposizione dell'appello ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Infatti, pur considerando erronea la ritenuta estinzione del giudizio in ordine al convenuto [REDACTED] parte appellata rileva come il sig. [REDACTED] non abbia mai formulato alcuna domanda, neppure di manleva, nei confronti del sig. [REDACTED]

In subordine, parte appellata eccepisce la violazione del contraddittorio e chiede che il Collegio ne disponga l'integrazione ex art. 331 c.p.c.

Riguardo al secondo motivo di appello, rileva come parte appellante si sia limitata a contestare l'efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento senza prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fatti che (oltre che suffragati da prove) in caso di mancata contestazione, devono ritenersi ammessi. Infine, rileva come la circostanza che il giudice di primo grado abbia individuato l'attività svolta dal sig. [REDACTED] come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. sia una mera qualificazione giuridica di un fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria, non censurabile in sede di appello.

### **L'appello è infondato e dev'essere respinto.**

Non sussistono i presupposti per la declaratoria di inammissibilità, nel suo complesso, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. poiché, seppur genericamente, parte appellante censura (in parte) l'iter logico della decisione di primo grado.

Il primo motivo d'appello, con il quale il sig. [REDACTED] invoca (si limita ad invocare) la declaratoria, ex se, di nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., per omissione di pronuncia (senza investire il merito della controversia) è inammissibile.

In via preliminare è bene specificare che la causa proposta da [REDACTED] contro [REDACTED] iscritta al n. 461/2015 R.G. del tribunale di Biella è stata



riunita, all'udienza del 16.6.15, all'esito della dichiarazione di contumacia del convenuto, a quella iscritta al n. 997/2014 R.G. del tribunale di Biella, proposta dal sig. [REDACTED] contro i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] (rispetto al quale questo giudizio era stato dichiarato estinto all'udienza del 22.4.2015 per mancata rinnovazione della citazione nulla). **Nonostante, quindi, una rituale domanda (riunita) fosse stata proposta contro [REDACTED] il giudice di primo grado non ha emesso nei suoi riguardi alcuna statuizione in sede di dispositivo, né in sede di motivazione ha preso in considerazione la sua eventuale responsabilità.**

Ciononostante, a parte appellante **non è consentito richiedere, ex se, la nullità della sentenza quale autonomo motivo di impugnazione**, a prescindere dal merito della controversia. E', infatti, ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito (e chieda, conseguentemente, solo la declaratoria di nullità della sentenza) solamente ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, **una rimessione al primo giudice ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c.** dovendo egli, diversamente, ed a pena di inammissibilità dell'impugnazione, per difetto di interesse e non rispondenza al modello legale di impugnazione, dedurre ritualmente anche le questioni di merito (Cass. 2014 n. 14167) che, nel motivo d'appello, **l'impugnante non deduce, tantomeno in relazione alla posizione di [REDACTED]**

Come spiegano le Sezioni Unite, infatti, i motivi di appello possono concernere esclusivamente questioni pregiudiziali di rito, a prescindere dalle ipotesi ex art. 353 e 354 c.p.c., **solo ove il giudice di primo grado non si sia pronunciato nel merito** (Cass. Sez. Un. 2022 n. 927), fattispecie estranea al presente giudizio.

Alcuna rimessione al primo giudice, infatti, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dev'essere disposta nel presente giudizio giacchè **le ipotesi di rimessione sono tassative** (Cass. 2016 n. 27516) ed è **escluso che vi rientri il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su una domanda ritualmente proposta** (Cass. Sez. Un. 2010 n. 4059). Né ricorre, nel caso di specie, un'ipotesi di integrazione del contraddittorio necessario, ex art. 354, 1°c., c.p.c., giacchè il sig. [REDACTED] (legale rappresentante della s.n.c. [REDACTED] di cui era dipendente [REDACTED] è stato chiamato in giudizio **quale responsabile solidale, il che esclude l'esistenza del litisconsorzio necessario** (Cass. 2011 n. 3573). Neppure, sia detto per completezza, può porsi questione di integrazione del contraddittorio in sede di





appello sia perché, ex art. 331 c.p.c., la responsabilità solidale esclude l'inscindibilità delle cause (Cass. 2016 n. 18831), sia perché, ex art. 332, 2°c., c.p.c., sono decorsi i termini previsti ex art. 325 e 327 c.p.c. per l'impugnazione.

██████████ in ogni caso, relativamente all'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado circa la domanda proposta da ██████████ contro ██████████ **non risulta munito di interesse all'impugnazione** in quanto **non è in posizione di soccombenza in senso pratico** giacchè tra il contenuto della sentenza e le sue (inesistenti) richieste in causa riguardanti ██████████ (avendo egli chiesto la mera reiezione della domanda di ██████████ non vi è alcun **contrasto** (Cass. 1986 n. 6592) ed alcuna **utilità giuridica** gli deriva dall'impugnazione (Cass. 2014 n. 3594).

Nella sua comparsa di risposta di primo grado, infatti, **non solo il sig. ██████████ non avanza alcuna domanda di alcun genere** (regresso, manleva, ripartizione di responsabilità tra corresponsabili, ecc.) avverso il sig. ██████████ ma **neppure accenna ad eventuali corresponsabilità**, limitandosi ad escludere i presupposti di una sua responsabilità per colpa con correlativa condanna solidale.

**Il secondo motivo d'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.**

Dev'essere premesso che **la sentenza di patteggiamento** penale comminata a ██████████ responsabile nonché capo cantiere, per inosservanza delle norme di sicurezza e per aver cagionato al lavoratore gravi lesioni personali, costituisce un importante elemento di prova per il giudice civile di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, cosicché la sentenza, presupponendo pur sempre un'ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova (Cass. 2019 n. 16505).

Detto ciò, rileva sottolineare che il giudice di primo grado (al contrario di quanto sostenuto dall'appellante) non ha affatto fondato la condanna del responsabile e capo cantiere dell'impresa (soltanto) sulla base della sentenza penale di patteggiamento, ma ha ritenuto fondata la domanda (pag. 3, 4 e 5 della pronuncia) anche in forza **della mancata confutazione della sua posizione di garanzia rispetto alla tutela della salute degli operai** gravante sullo stesso ai sensi dell'**art. 13 del contratto di appalto concluso tra la ██████████ e la ██████████** (che prevedeva la responsabilità per il piano di sicurezza a carico del subcommittente), nonché al contenuto della **relazione redatta dalla ASL** (che aveva ritenuto il Piano



Operativo di Sicurezza dell'impresa [REDACTED] di cui egli era il responsabile e capo cantiere, del tutto insufficiente).

Rispetto a tali ulteriori e adeguate motivazioni della pronuncia l'appellante non ha svolto alcuna critica, derivando da cio' la mancanza di quei necessari specifici motivi di impugnazione che contengano l'esposizione delle ragioni dirette a confutare le argomentazioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione di primo grado e le concrete ragioni di censura idonee a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione (Cass. 2016 n. 15790).

Parimenti inammissibile è tale motivo nella parte in cui eccepisce che il (parziale) subappalto, affidato alla s.n.c. [REDACTED] insisteva su un cantiere limitrofo ma distinto da quello sul quale operava la s.r.l. [REDACTED] (di cui il sig. [REDACTED] era responsabile dell'impresa e capo cantiere) e che l'appellante non aveva il compito, quindi, di vigilare sui lavori degli operai della s.n.c. [REDACTED]

Con estrema chiarezza il Tribunale di Biella ha spiegato che, ai sensi dell'art. 26, 4°c., D.Lgs.vo n. 81 del 2008, il committente (subcommittente) risponde in solido con l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali i lavoratori, dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore non risultino indennizzati dall'Inail, dal che deriva l'imputazione del sinistro in capo al responsabile dell'impresa e capo cantiere [REDACTED] per mancata vigilanza e quale soggetto che deve rispondere della sicurezza il cui POS è compito dell'impresa redigere. Nuovamente alcuna censura di alcun tipo risulta mossa a tali aspetti essenziali della motivazione della sentenza, con relativa inammissibilità del motivo d'appello.

Inammissibile, per i medesimi motivi, risulta il motivo d'appello ove parte impugnante allega (pag. 8 dell'atto di citazione di secondo grado) che "non è dato comprendere se da altri soggetti parte attrice abbia ricevuto il ristoro anche parziale del danno invocato...", visto che il Tribunale di Biella ha espressamente dedotto dalla somma dovuta a titolo risarcitorio la cifra di euro 22.000,00 erogata dall'Inail e quella di euro 25.000,00 versata dalla compagnia assicurativa di uno dei coimputati (con relative devalutazioni e calcoli della rivalutazione).

Dev'essere, invece, respinta nel merito l'impugnazione in relazione all'ultimo aspetto dedotto del secondo motivo d'appello, anch'esso in parte inammissibile.



██████████ allega l'illegittimità della sentenza giacchè, a fronte di una domanda espressamente proposta da ██████████ ██████████ ai sensi dell'art. 2043 c.c., il giudice ha fondato la propria pronuncia sulla fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. (attività pericolosa) introducendo il tema dell'inversione dell'onere della prova in un caso in cui, comunque, spiega "a solo scrupolo defensionale" l'attività svolta **non poteva considerarsi pericolosa**, essendo stati gli operai a tenere una condotta scriteriata non utilizzando gli imbraghi regolarmente presenti in cantiere.

In relazione a quest'ultimo aspetto, a prescindere da ogni altra considerazione, nel corso del giudizio di primo grado l'attuale appellante non ha allegato alcuna condotta imprudente degli operai, **con relativa inammissibilità di tale allegazione** effettuata (tra l'altro **al solo fine di escludere l'attività pericolosa** e non, *ex se*, il nesso causale tra la condotta del direttore di cantiere e l'evento) in appello *ex art. 345, 1° c., c.p.c.*

**Per il resto, è vero** che la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose implica l'accertamento di presupposti di fatto in parte diversi da quelli propri della responsabilità da fatto illecito *ex art. 2043 c.c.*, con relativa diversità delle due domande (Cass. 2006 n. 8095) cosicchè qualora il danneggiato faccia valere l'un tipo di responsabilità il giudice non puo' ravvisare d'ufficio l'altro (Cass. 2002 n. 11356).

**E' anche vero pero'**, che tale diversità non impedisce al giudice di prendere in considerazione la domanda ai sensi dell'art. 2050 c.c., pur se introdotta formalmente ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora nell'atto introduttivo del giudizio **l'attore abbia enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare la fattispecie di attività pericolosa** (Cass. 2009 n. 18520).

Ora, nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Biella l'attore ha allegato la presenza di un'attività implicante rischi per la sicurezza dei lavoratori, la necessità di verifiche delle condizioni di conservazione e stabilità della strutture, nonché di esecuzione di opere di puntellamento e rafforzamento al fine di evitare crolli improvvisi, **l'operare dei lavoratori sulla soletta in demolizione a circa 10-12 metri di altezza** il cui crollo ha provocato la caduta. Si puo' quindi affermare che **l'attività edilizia nelle condizioni suddette, a dieci o piu' metri di altezza e su una soletta destinata alla demolizione, fosse oggettivamente pericolosa.**



In ogni caso, in forza del principio dell'effetto sostitutivo dell'appello nel riesame delle questioni di merito il giudice d'appello ha gli stessi poteri che aveva il giudice di primo grado con la conseguenza che puo' confermare la decisione impugnata e in motivazione enunciare a sostegno di tale statuizione ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado (Cass. 2017 n. 352).

Ne consegue che **la domanda dell'attore deve ritenersi fondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.** poiché, proprio in forza degli elementi di prova emersi in primo grado, risultano comprovati tanto l'elemento colposo della condotta del responsabile e capo cantiere dell'impresa subcommittente, quanto il nesso causale tra la stessa condotta ed il danno patito dall'operaio infortunato.

La previsione contrattuale della redazione del **piano di sicurezza a carico (e con relativa garanzia) della subcommittente**, l'insufficienza del **piano operativo di sicurezza** che era compito del responsabile dell'impresa nell'appalto e capo cantiere porre in essere **nonchè la sentenza di patteggiamento** sono tutti elementi probatori precisi e concordanti che consentono di ritenere raggiunta la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.2043 c.c.

L'appello, quindi, dev'essere respinto.

Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in forza dei parametri medi delle tabelle di cui al Decreto n. 55/2014 relativamente allo scaglione ricompreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.

### P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;

rigetta l'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] contro la sentenza n. 2/2021 del Tribunale di Biella, pubblicata il 5.01.2021;

condanna parte appellante a pagare a favore di [REDACTED] [REDACTED] le spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi in euro 14.317,00 oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

per effetto della presente decisione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 20.12.2022 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.



**La Presidente**

dott.ssa *Ombretta Salvetti*

**Il Consigliere estensore**

dott. *Francesco Rizzi*

